STUDIO LEGALE
Avv. Giampietro Risimini
Patrocinante Magistrature Superiori

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma

RICORSO

con richiesta di Decreto Cautelare Monocratico *inaudita altera parte*

in favore di

Castoro Chiara (c.f. CSTCHR90P45A225E), nata ad Altamura il 05.09.1990 ed ivi residente alla via Filangieri n. 3/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Risimini (c.f. RSMGPT63B27E471Z), giusta procura resa in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Monopoli (BA), C.so Umberto I n. 18, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica risimini.giampietro@pec.it

(ricorrente)

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. *ex lege* domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

(resistente)

e

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

(resistente)

e

RIPAM, Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione della P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in Roma alla via Marx n. 15

Nonché

Verna Daniele, residente in Avezzano alla Via India n. 27;

(controinteressata)

per l'annullamento, previa sospensiva, anche ai sensi dell'art. 56 CPA

1. del verbale di validazione, non conosciuto, ma pubblicato il 23.9.2022 sul sito internet http:// riqualificazione.formez.it da parte della Commissione RIPAM, della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di milleseicento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 26 del 1.4.2022) per ciascuno dei codici di concorso relativi ai seguenti profili professionali: ….*c)* tecnico di edilizia *senior Codice EDs-AQ - DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA, area terza, fascia economica F1,* con avviso pubblicato su G.U. n. 82 del 14.10.2022, pag. 49, 4^ serie speciale;

2. della graduatoria di merito dei vincitori ed idonei, pubblicata il 23.9.2022 sul internet http:// riqualificazione.formez.it da parte della Commissione RIPAM;

3. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi comprese eventuali delibere e determinazioni dirigenziali, verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad essere relative, la deliberazione di approvazione e/o validazione della suindicata graduatoria, non conosciuta, ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero e data, relativi alla procedura di scelta da parte dei vincitori;

Nonché per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia

4. del contratto di lavoro, ove *medio tempore* stipulato, tra il Ministero di Giustizia e i vincitori del Concorso.

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti

C.so Umberto n. 18 - 70043 Monopoli (BA)
risimini.giampietro@pec.it

all'inserimento della ricorrente al terzo posto della graduatoria tra le vincitrici del concorso e, altresì, all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione della ricorrente.

* * * * *

FATTO

- La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 26 del 1.4.2022) per il profilo professionale: ….*c)* tecnico di edilizia *senior – Codice EDs-AQ - Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila* (all. 1);

- nella domanda di partecipazione al concorso (all. 2) dichiarava il possesso dei seguenti titoli:

a) *Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile Architettura – Classe LM-4 C.U. conseguito presso il Politecnico di Bari in data 02 Febbraio 2016 con voto di 110/110 e Lode*;

b) *Abilitazione alla professione di Ingegnere – Sez. A – CIVILE AMBIENTALE, conseguita nel 2016 presso il Politecnico di Bari*;

c) *Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, conseguito presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data 18 Gennaio 2022*;

- l'articolo 6 del bando (all. 3) del suddetto Concorso prevede l'attribuzione dei titoli attribuendo:

1. 6 punti per laurea conseguita con 110 e lode, "raddoppiati qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda";
2. 3 punti nel caso di possesso di dottorato di ricerca;
3. 3 punti nel caso di possesso dell'abilitazione alla professione di

architetto o di ingegnere, non cumulabili;

- Sulla scorta di tali parametri concorsuali previsti dal bando, alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto un punteggio complessivo di 18 punti di cui 12 (6 moltiplicato per 2 = 12 punti) per la laurea, 3 punti per il dottorato e 3 punti per il titolo di ingegnere;
- Tuttavia l'art. 6 comma 2 prevede che *"Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti sino a un massimo di 15 punti"*; di conseguenza alla ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio di 15 punti;
- La ricorrente alla prova scritta conseguiva un punteggio di 23,25, come si evince dall'allegata graduatoria (all. 4);
- Sta di fatto che nella Graduatoria Vincitori e Idonei del profilo TECNICO EDILIZIA SENIOR – DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata sul sito http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-area il giorno 23.09.2022, alla ricorrente veniva assegnato un punteggio pari a 12 per i titoli ed uno complessivo di 32,75, che le consentiva di essere dichiarata idonea con collocazione al sesto posto, ma non vincitrice;
- Il punteggio assegnato alla ricorrente è errato in quanto alla stessa spettava un punteggio pari a 15 per i titoli, avendo maturato la laurea non oltre 7 anni prima del termine ultimo della domanda (2.2.2016) ed avendo conseguito l'abilitazione alla professione di ingegnere e un Dottorato di ricerca in ingegneria Civile; di conseguenza, alla ricorrente andava assegnato un punteggio complessivo di 38,25 che le avrebbe consentito di collocarsi al 3° posto, precedendo il sig. Citeroni Matteo, dichiarato vincitore con il punteggio complessivo di 37,875 e gli altri due concorrenti, Verna Daniele e Ghionni Francesca, anch'essi idonei;
- Con nota pec (all. 5), inviata in data 26.9.2022, la ricorrente formulava apposita Istanza di autotutela, chiedendo il riesame della valutazione dei

C.so Umberto n. 18 - 70043 Monopoli (BA)
risimini.giampietro@pec.it

titoli e la conseguente rettifica della Graduatoria, sulla scorta delle ragioni ivi dettagliatamente rappresentate e pedissequamente riportate nell'odierno ricorso;

- Con ulteriore nota pec (all. 6) del 29.9.2022 la ricorrente sollecitava un riscontro alla propria Istanza di autotutela, a cui faceva seguito la comunicazione in pari data dell'Ufficio III – Concorsi ed Inquadramenti, del seguente tenore: "*In riscontro all'istanza con la quale la S.V. ha chiesto "riesame della valutazione titoli della sottoscritta e disporre, conseguentemente, l'annullamento parziale della graduatoria Vincitori e Idonei del profilo Tecnico Edilizio Senior – Distretto della Corte d'Appello di Aquila, nonché la conseguente rettifica della stessa" si rappresenta quanto segue. Nella seduta del 15 settembre 2022, la Commissione si è soffermata su una questione relativa ai profili di Tecnico di contabilità senior e Tecnico di Edilizia Senior. Il bando di concorso all'articolo 6, comma 2, lettera d) ed e) assegna 3 punti in caso di possesso di abilitazioni professionali, disciplinando la non cumulabilità tra loro, di detti titoli. Da alcune verifiche effettuate è, invece, risultato che il sistema informatico ha cumulato il punteggio per le abilitazioni, in violazione della lex specialis della procedura. Pertanto la Commissione ha deliberato di provvedere a modificare il punteggio di tutti i candidati interessati dall'errore del sistema in conformità al bando. La S.V. è risultata essere tra quei candidati a cui il sistema aveva attribuito più di 3 punti per le due abilitazioni possedute. Pertanto la Commissione ha disposto la correzione del suo punteggio in conformità della delibera sopra riportata. In ragione di quanto sopra, quindi, si comunica il rigetto dell'istanza di rettifica presentata"* (all. 7).

- E' evidente, quindi, che non solo la Commissione non rispondeva alla Istanza di Autotutela, in quanto la seduta del 15 settembre precedeva la detta istanza, di cui ovviamente non poteva tener conto, ma addirittura adduceva ragioni e motivazioni che per nulla attenevano alla questione

C.so Umberto n. 18 - 70043 Monopoli (BA)
risimini.giampietro@pec.it

posta dalla ricorrente.

- Successivamente la ricorrente sollecitava, ulteriormente, una risposta pertinente ai rilievi formulati e la Commissione comunicava che sarebbero state fatte altre verifiche;

- Tuttavia, a dispetto di tali intendimenti il Ministero ha proceduto, mediante pubblicazione sul sito dello stesso, a calendarizzare le date per la stipula dei contratti di lavoro;

- I provvedimenti impugnati impediscono alla ricorrente di ricoprire l'incarico messo a bando e illegittimamente non assegnatole e, pertanto, devono intendersi illegittimi e suscettibili di arrecare un danno grave e irreparabile, anche alla luce di quanto si specificherà nel prosieguo e meritano di essere annullati, previa concessione di misure cautelari, anche di natura monocratica, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione della *lex specialis* ovvero dell'art. 6 del bando di concorso. Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria, motivazione non adeguata, sviamento.

Come esaustivamente esposto in narrativa il Bando di Concorso di cui si discette prevedeva, all'art. 6, comma 2, i criteri di valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta.

In particolare l'articolo in commento stabiliva che "*Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti fino ad un massimo di 15 punti", così ripartiti:*

a) Sino a punti 6,00 per il voto di laurea .....i. 110 e 110 e lode, punti 6,00;

Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a) sono

raddoppiati.

v. dottorato di ricerca: punti 3,00

e) per il solo profilo tecnico di edilizia senior di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) punti 3,00 in caso di possesso dell'abilitazione alla professione di ingegnere o di architetto….I punteggi previsti dalla presente lettera non sono cumulabili tra loro." (art. 6, comma 2).

Alla luce di tali puntuali criteri alla ricorrente sarebbero spettati 12 punti per il voto di laurea (6 + 6) avendo ottenuto 110 e lode e conseguito lo stesso titolo in data 2.2.2016, cioè prima dei 7 anni, avuto riguardo al termine *a quo* fissato dal Bando e indicato all'art. 4, comma 2, al 28.4.2022; ulteriori 3,00 punti per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile conseguito presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data 18.1.2022; ulteriori 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel 2016 presso il Politecnico di Bari.

Invero il totale ottenibile ammonterebbe a punti 18,00, tuttavia per effetto di quanto disposto nell'art. 6, comma 2 del Bando di Concorso, il punteggio massimo attribuibile è pari a 15,00 punti.

Di conseguenza tale avrebbe dovuto essere il punteggio per titoli attribuiti alla ricorrente e non già 12,00, come in effetti assegnati.

La corretta assegnazione di 15,00 punti per i titoli vantati, avrebbe consentito alla ricorrente, di ottenere un punteggio totale di 38,25, sommando i 15,00 punti per titoli con i 23,25 punti ottenuti nella prova scritta.

E tale punteggio le avrebbe consentito di collocarsi al 3^ posto della graduatoria, scavalcando i concorrenti collocati al 4° e 5° posto e di risultare vincitrice, atteso che l'attuale assegnatario del 3^ posto, Citeroni Matteo, ha ottenuto il punteggio di 37,875.

A nulla vale il rilievo evidenziato dalla Commissione nella seduta del 15 settembre 2022, in quanto la questione della cumulabilità dei punteggi

per le abilitazioni, vietata dalla *lex specialis*, non riguarda la ricorrente, a cui sono stati attribuiti, per tale requisito soggettivo, solo 3,00 punti.

Infatti il vizio in cui è incorsa la Commissione valutatrice non consiste nell'erronea attribuzione del punteggio cumulativo per l'abilitazione alla professione di ingegnere e di architetto, ma evidentemente o nel non aver considerato che la ricorrente aveva diritto al raddoppio del punteggio attribuito per il voto di laurea, in quanto ha ottenuto 110 e lode e conseguito la laurea in un tempo inferiore ai 7 anni precedenti al 28.4.2022, oppure nel non aver considerato il conseguimento del Dottorato di ricerca. In entrambi i casi l'omissione ha determinato l'attribuzione di 12,00 punti per titoli, punteggio decisamente errato sulla scorta di quanto legittimamente documentato dalla ricorrente.

D'altro canto la confusione che ha evidentemente governato le decisioni della Commissione è palese, laddove si consideri che nella comunicazione del 29 settembre 2022 l'Ufficio competente, piuttosto che dedurre in ordine alle puntuali censure elevate dalla ricorrente con la propria Istanza di autotutela, faceva riferimento alla questione della cumulabilità del punteggio per le abilitazioni che, invero, non riguardava punto la stessa ricorrente.

Nel mentre lo stesso Ufficio avrebbe dovuto far tesoro di quanto stabilito dall'art. **21 nonies della L. 241/90**, in omaggio al quale *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono*

ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."

E' evidente, quindi, che l'Ufficio competente avrebbe dovuto senz'altro procedere alla correzione dell'errore ed alla riformulazione della graduatoria, assegnando il giusto punteggio alla ricorrente e il corretto posto in graduatoria.

Istanza cautelare

La sussistenza del *fumus boni iuris* è ampiamente acclarata dalla fondatezza del ricorso.

Periculum in mora.

Dall'esecuzione dell'atto impugnato ed in particolare dall'eventuale definitività della graduatoria e conseguente assunzione dei vincitori del Concorso, deriverebbero danni gravi ed irreparabili alla ricorrente, che vedrebbe pregiudicato il suo diritto all'assunzione. Tale pregiudizio, evidentemente, non è solo di natura economica e in quanto tale ristorabile, poichè inciderebbe sulla formazione professionale ed esperenziale della ricorrente, alla quale verrebbe preclusa in maniera irreversibile ed irrimediabile di poter lavorare in una importante e qualificante struttura pubblica, valorizzando così il suo già pur ricco *curriculum*.

Nondimeno è evidente che l'invocata misura cautelare si rivela la più idonea a perseguire non solo l'interesse privato, bensì anche quello pubblico.

Invero il completamento della procedura concorsuale e l'assunzione dei vincitori determinerebbe conseguenze irreparabili, tali da implicare anche anticipazione di risorse economiche e strumentali, esponendo l'ente pubblico al rischio di responsabilità risarcitorie (ed erariale).

Alla luce di quanto innanzi sarebbe preferibile che la p.a. attendesse l'esito del giudizio o, come nel caso di specie, che si adotti un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Assenza di interesse pubblico alla efficacia giuridica del provvedimento impugnato.

L'accertamento della sussistenza del requisito del *periculum in mora* richiede, secondo la giurisprudenza, un giudizio comparativo tra il danno che subirebbe il privato in seguito all'esecuzione del provvedimento impugnato e il danno che, al contrario, deriverebbe dalla sospensione dell'atto non solo all'amministrazione, ma anche all'interesse pubblico generale.

Nel caso che ci occupa non pare sussistano ragionevoli ed esplicate ragioni per ritenere prevalente alcun interesse pubblico alla persistenza degli effetti giuridici del provvedimento impugnato, almeno ai fini cautelari.

A S.E. il Presidente del Tar Lazio – Roma

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Sussistono, peraltro, anche i presupposti di urgenza, per un provvedimento cautelare di natura Presidenziale, *inaudita altera parte*, poiché nelle more della fissazione dell'udienza cautelare potrebbe esserci l'assunzione dei vincitori del Concorso, così come si è ufficiosamente appreso e come si può dedurre dalla calendarizzazione delle date fissate per la sottoscrizione dei contratti.

Tra l'altro le risorse economiche per il conferimento degli incarichi previsti dal Bando di Concorso rivengono dai fondi comunitari nell'ambito del PNRR e, pertanto, sono limitate anche nel tempo.

Pertanto, i tempi di una pronuncia nel merito potrebbero rivelarsi assolutamente inidonei a tutelare gli interessi legittimi della ricorrente.

* * * * *

Ove il Tribunale lo ritenga opportuno o necessario, anche per presenza di eventuali numerosi controinteressati, chiede che si disponga che ulteriori notificazioni possano effettuarsi per pubblici proclami, con modalità da stabilire, ai sensi dell'art. 41 C.P.A..

* * * * *

Per tutte le ragioni esposte

Si chiede

Che codesto TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

In via preliminare e con provvedimento Presidenziale, **sospendere** *inaudita altera parte*, o in seguito all'udienza appositamente fissata, l'atto impugnato.

Nel merito, **annullare** il verbale di validazione pubblicato il 23.9.2022 sul sito internet http:// riqualificazione.formez.it da parte della Commissione RIPAM, della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di milleseicento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 26 del 1.4.2022) per ciascuno del codici di concorso relativi ai seguenti profili professionali: ….***c)*** tecnico di edilizia *senior, Codice EDs-AQ - DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA,, area terza, fascia economica F1,* con avviso pubblicato su G.U. n. 82 del 14.10.2022, pag. 49, 4^ serie speciale e/o la stessa Graduatoria dei Vincitori e l'eventuale contratto di impiego, ove stipulato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

- Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica risimini.giampietro@pec.it.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 c. II°, d.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, ma si verte in materia di pubblico impiego. I documenti come da indice.

Monopoli li, 24.10.2022 **Avv. Giampietro Risimini**

Relata di notifica:

io sottoscritto avv. Giampietro Risimini, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari in data 16.10.2013, ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53, il giorno risultante dalla ricevuta di spedizione, ho notificato il presente atto al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., *ex lege* rappresentato e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, avvalendomi del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 78506877360 - 4, spedito dall'Ufficio Postale di Poste Impresa Monopoli, Cronologico n. 396

altra copia, il giorno risultante dalla ricevuta di spedizione, ho notificato a Verna Daniele, res. in Avezzano – 67051, alla via India n. 27, avvalendomi del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 78506877361 - 5, spedito dall'Ufficio Postale di Poste Impresa Monopoli, Cronologico n. 397

altra copia, il giorno risultante dalla ricevuta di spedizione, ho notificato a Ghionni Francesca, res. in Pescara – 65128, alla via Sacco n. 51, avvalendomi del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 78506877362 - 6, spedito dall'Ufficio Postale di Poste Impresa Monopoli, Cronologico n. 398

altra copia, il giorno risultante dalla ricevuta di spedizione, ho notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. *ex lege* rappresentato e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, avvalendomi del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 78506877359 - 2, spedito dall'Ufficio Postale di Poste Impresa Monopoli, Cronologico n. 399

altra copia, il giorno risultante dalla ricevuta di spedizione, ho notificato a RIPAM, Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione della P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in Roma alla via Marx n. 15, avvalendomi del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 78518502809 - 5, spedito dall'Ufficio Postale di Poste Impresa Monopoli, Cronologico n. 400

Avv. Giampietro Risimini

RISIMINI GIAMPIETRO

Firmato digitalmente da RISIMINI GIAMPIETRO
Data: 2022.11.14 21:13:14 +01'00'

C.so Umberto n. 18 - 70043 Monopoli (BA)
risimini.giampietro@pec.it